



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	6 FEB 2024
Prot. n.	1987

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Ancona

e, p.c.

Alla Direzione generale del Personale e della formazione
Ufficio IV-Gestione del personale

Oggetto: contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 per le istanze di cui all'art. 492-*bis* c.p.c.
Rif. prot. DAG n. 203963.E dell'11.10.2023

Con nota prot. 6793.U dell'11.10.2023 (*allegato 1*) codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dall'Ufficio NEP del tribunale di Pesaro volto a chiarire se sia sempre dovuto il contributo previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, ovvero se tale importo debba essere versato solo nel caso in cui l'autorizzazione per la ricerca telematica dei beni da pignorare sia richiesta al Presidente del tribunale.

Come indicato da codesto Presidente, al quesito in esame è stata già fornita risposta con nota prot. DAG n. 157493.U del 27.07.2023 che, sebbene inviata ad altro ufficio giudiziario, risulta ben nota anche agli uffici del distretto di Ancona.

Nella citata nota è stato precisato che, stante l'attuale dettato normativo, l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare deve essere depositata direttamente all'ufficiale giudiziario senza che vi sia alcuna autorizzazione preventiva da parte del Presidente del tribunale (l'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), d.lgs. 149 del 2022) salvo le ipotesi espressamente previste dall'art. 492-*bis*, comma 2, c.p.c.

Poiché nessuna modifica è intervenuta sul lato fiscale, restando invariata la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte all'ufficiale giudiziario dovrà essere versato un contributo unificato di euro 43.00.

Ad ogni modo si fa presente che questa Direzione generale ha avviato una interlocuzione con le articolazioni ministeriali competenti a valutare possibili modifiche normative che abbiano ad oggetto le norme appena esaminate.

Sarà cura di questa Direzione generale comunicare le determinazioni che verranno adottate sull'argomento dagli Uffici interpellati; nelle more si ritiene che il contributo

unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 debba essere versato agli ufficiali giudiziari al momento della presentazione dell'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c.

Nel rammentare che questa Direzione generale non ha competenza sui servizi UNEP, né potrebbe in alcun caso impartire disposizioni operative agli Ufficiali giudiziari, ogni questione attinente alle modalità con le quali dovrà essere riscosso tale importo dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio IV della Direzione generale del personale e della formazione, che legge la presente per conoscenza.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
30.01.2024
09:07:13
GMT+00:00